

## Profili procedurali del reclamo cautelare

*Ciro Petricciuolo*\*

Il reclamo cautelare costituisce, per unanime riconoscimento, una novità assoluta nell'ordinamento processuale diversamente dagli istituti della modifica e della revoca, già ammessi dalla giurisprudenza seppure limitatamente ai provvedimenti di urgenza. La conseguenza sul piano sistematico è la determinazione di una giurisdizionalità piena del procedimento cautelare con la introduzione del doppio grado di giurisdizione seppure con le caratteristiche sommariamente espresse nel prosieguo. Si tratta, invero, di consentire una verifica immediata dei presupposti e delle condizioni per la concessione della misura cautelare, considerate anche le gravissime conseguenze che tali provvedimenti possono determinare. La pienezza della giurisdizionalità si è viepiù rafforzata con gli interventi della Corte costituzionale che hanno esteso la facoltà del reclamo anche alle ipotesi di rigetto della domanda di provvedimento cautelare ristabilendo quella che un Autore acutamente ha definito "la parità delle armi"<sup>1</sup>.

Altri e molto meglio di questo modesto scritto hanno identificato e chiarito la natura dell'istituto e le sue differenze con altri del medesimo capo per cui, per sola esigenza espositiva, si può qui affermare che il reclamo è un tipo speciale di impugnazione definibile come una *species del genus* impugnazione avente la funzione di dare definitività, *rebus sic stantibus*, al provvedimento cautelare.

In altre parole si può affermare che il reclamo copre esclusivamente il

---

\* Avvocato.

<sup>1</sup> ARIETA, *Reclamabilità del provvedimento di rigetto e struttura del reclamo cautelare* in *Giur. cost.*, 1994, p. 2041 e ss.

dedotto e non anche il deducibile cosicché il provvedimento cautelare, all'esito del reclamo ovvero scaduti i termini per la sua proposizione, è comunque inidoneo a produrre effetti di diritti sostanziale e processuale con autorità di giudicato (per il qual motivo non appare ammissibile il ricorso per Cassazione a norma dello art. 111 della Costituzione)<sup>2</sup>.

La identificazione dei provvedimenti soggetti a reclamo non è agevole ma, precisato che qualunque elencazione è meramente esemplificativa in quanto la giurisprudenza elabora di continuo nuove ipotesi, allo stato sembra potersi affermare che sono reclamabili i provvedimenti cautelari emessi *ante causam*, quali il sequestro giudiziario, conservativo e liberatorio, i provvedimenti emessi dal Pretore con la denuncia di nuova opera e danno temuto, quelli *ex art. 700* ed i provvedimenti di reintegra o manutenzione nel possesso<sup>3</sup>, nonché le ordinanze che abbiano concesso o denegata la misura cautelare, ivi comprese quelle dichiarative di incompetenza, i provvedimenti di modifica o di revoca *ex art. 669 decies* ovvero di inefficacia *ex art. 669 novies* indipendentemente dal tempo della loro emanazione e cioè sia prima che dopo la introduzione del processo di merito. Si è, altresì, ritenuta la applicabilità del reclamo cautelare ai provvedimenti di rettifica previsti in tema di stampa periodica ai sensi dello art. 8, L. n. 44 del 1948, come modificata dallo art. 42, L. n. 416 del 1981<sup>4</sup>, nel mentre ne restano esclusi i provvedimenti di cui alla Sezione IV, del Capo III, Titolo I, Libro IV e cioè quelli pertinenti ad es. l'assunzione dei testi a futura memoria, l'accertamento tecnico preventivo o l'ispezione giudiziale. Come deve essere esclusa la reclamabilità del decreto emanato *inaudita altera parte* in considerazione del potere di conferma, revoca o modifica riservato al giudice che lo ha emesso, pur dovendosi precisare che si intende invece soggetto a reclamo un decreto di accoglimento della istanza cautelare in cui fosse omessa la fissazione della comparizione delle parti. Al fine di tentare una panoramica dei provvedimenti soggetti a reclamo e ferma la sua natura esemplificativa non si può sottacere che è stato ritenuto altresì reclamabile il provvedimento emesso dal giudice delegato *ex art. 146 L. fall.*, comma 3, nella conside-

---

<sup>2</sup> Cass. 24 gennaio 1995, n. 824, Cass. 17 febbraio 1995, n. 1775, Cass. 8 marzo 1996, n. 1832.

<sup>3</sup> Cfr. anche Corte cost. 11 dicembre 1995, n. 501.

<sup>4</sup> CIRULLI, *La nuova disciplina dei rimedi contro i provvedimenti cautelari*, p. 130.

razione che quante volte manchi una forma di controllo endoprocedimentale, ovvero, come nel caso del decreto di cui sopra, essa pur prevista *ex art. 669 sexies* venga a mancare, deve considerarsi la applicabilità dell'istituto del reclamo<sup>5</sup>.

Non sembrano invece sussistere particolari difficoltà nella individuazione del giudice competente a provvedere. Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propongono al tribunale in forma collegiale, così come al collegio è riservata la competenza a decidere sui provvedimenti emessi dal giudice singolo intendendosi per tale sia il giudice istruttore in funzione di giudice unico, sia il giudice istruttore della causa riservata alla futura decisione del collegio, nonché il magistrato cui sia stata affidata la trattazione del procedimento cautelare *ex art. 669 ter*, ovvero quello designato dal presidente *ex art. 669 quater*, comma 2. In tale ipotesi, come noto, del collegio non potrà far parte il giudice che ha emanato il provvedimento con la dovuta precisazione che la violazione di tale norma non comporta solo gli effetti di cui all'art. 51 c.p.c., bensì, un vero e proprio vizio di costituzione del giudice, rilevabile anche di ufficio *ex art. 185 c.p.c.* durante il processo di merito ovvero in fase di attuazione del provvedimento cautelare.

I provvedimenti della Corte d'appello sono reclamabili avanti ad altra sezione della Corte d'appello più vicina. È lecito sostenere, nel silenzio della legge, che il reclamo avverso i provvedimenti del giudice del lavoro sono proponibili avanti alla sezione lavoro del tribunale nel cui circondario ha sede il giudice *a quo*, così come si può ritenere che i provvedimenti del tribunale in funzione collegiale, giudice del lavoro o sezione specializzata agraria, vadano reclamati avanti alla Corte di appello naturalmente competente ed in particolare alla sezione specializzata per i provvedimenti in materia agraria<sup>6</sup>.

L'atto introduttivo del giudizio di reclamo deve assumere la forma del ricorso da proporsi, ai sensi dell'art. 669 *terdecies* o per meglio dire dal-

---

<sup>5</sup> MAZZOTTA, *I provvedimenti cautelari ex art. 146 L. fall.*, in *Foro it.*, 1994, I, p. 1920; CANALE, *Il nuovo processo cautelare e lo art. 146 L. fall.*, in *Giur. it.*, 1994, I, 2; Trib. Monza 5 aprile 1994 con nota di Gambineri, in *Foro it.*, 1994, I, p. 3222; MAMMONE, *Compatibilità del rito cautelare e misure cautelari previste dallo art. 146 L. fall.*; Trib. Pescara 4 dicembre 1993 con nota di Cirulli, in *Giur. merito*, 1994, I, p. 836.

<sup>6</sup> OLIVIERI, *I provvedimenti cautelari nel nuovo processo civile*, in *Riv. dir. e proc.*, 1991, p. 688 e ss.

lo art. 739, comma 2 dallo stesso richiamato, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

Il termine può ritenersi rispettato con il solo deposito del ricorso né incorre in decadenza la parte la quale abbia erroneamente introdotto il reclamo con citazione purché l'atto venga notificato al reclamato e depositato nella cancelleria del giudice competente nel termine previsto per la impugnativa. La questione, pertinente il termine per proporre reclamo presenta, invece, qualche difficoltà e merita un cenno di approfondimento.

Intanto giova evidenziare che gli esegeti dello art. 669 *terdecies* hanno in linea generale rilevato che, trattandosi di provvedimenti cautelari, le parti non possono che essere almeno due cosicché deve sempre parlare di notificazione e non di comunicazione. Il problema sorge, invece, in conseguenza di un contrasto giurisprudenziale nell'ambito della medesima sezione della Corte di cassazione allorquando con una sentenza del febbraio 1994<sup>7</sup> si è ritenuto, in conformità ad un orientamento precedente, che nei procedimenti bi o plurilaterali la notificazione integrale del provvedimento ad istanza del cancelliere è inidonea a far decorrere il termine per il reclamo di cui all'art. 739, comma 2, nel mentre con successiva sentenza dell'Aprile '94<sup>8</sup> si è invece sostenuto che la notificazione a cura del cancelliere di copia integrale del provvedimento emesso nei confronti di più parti sia idoneo a far decorrere il termine per la proposizione del gravame di cui alla norma richiamata. Sarebbe esercizio troppo lungo e complesso esaminare tutti gli aspetti del contrasto, del resto ampiamente rilevati nelle note accompagnatorie delle decisioni<sup>9</sup>.

Qui però giova evidenziare che non sembra condivisibile la tesi sostenuta dalla sentenza più recente sia perché allorquando la legge ha voluto attribuire alla comunicazione del cancelliere l'effetto di far decorrere il termine impugnatorio lo ha esplicitamente previsto, sia perché nei procedimenti contenziosi la notificazione è espressione di un potere della parte che, sola, può valutare i tempi o la stessa opportunità della notifi-

---

<sup>7</sup> Cass. I Sez. Civ., 19 febbraio 1994, n. 1640, in *Foro it.*, 1995, I, p. 3538.

<sup>8</sup> Cass. I Sez. Civ., 28 aprile 1994, n. 4106, *ivi*, 1995, I, p. 3538.

<sup>9</sup> CIVININI, *Commento redazionale*, in *Foro it.*, 1995, I, p. 3538; DE GIROLAMO, *Sulla validità della notifica di ufficio dei decreti camerali contenziosi al fine della decorrenza del termine per reclamare*, *ivi*, I, p. 3539 e ss.

cazione, essendo una facoltà anche quella di attendere la scadenza annuale, da ritenersi comunque applicabile ai provvedimenti camerali ed anche a quelli oggetto della presente trattazione<sup>10</sup>. Infine così opinando nel caso di comunicazione che determini la conoscenza dell'atto nella sua interezza, verrebbe meno ogni criterio distintivo (pur necessario!) tra notificazione e comunicazione trasformando di fatto quest'ultima in notificazione<sup>11</sup>.

Si ritiene, pertanto, che la notifica non ammetta equipollenti ai fini della decorrenza del termine per proporre reclamo e deve pertanto eseguirsi anche se la ordinanza sia stata già comunicata, se resa fuori udienza, o se la parte ne abbia avuto conoscenza perché presente alla udienza nella quale è stata pronunciata<sup>12</sup>.

È doveroso evidenziare che la questione ha però già dato luogo a notevoli contrasti nella giurisprudenza di merito<sup>13</sup> nel mentre non vi è dubbio che il provvedimento sia reclamabile da chi abbia interesse anche prima della notificazione.

Il ricorso una volta depositato, secondo una interpretazione generalizzata e la costante prassi giudiziaria, va notificato unitamente al decreto di fissazione della udienza. Esso dovrebbe essere notificato con le modalità di cui all'art. 330 c.p.c. e, secondo un primo orientamento di giurisprudenza di merito, in tante copie per quanti sono le parti contro cui è proposto il reclamo e ciò non perché sia equiparabile alla impugnazione in senso tecnico ma in quanto la diversa disciplina dettata dallo art. 170, comma 2, c.p.c., ha carattere eccezionale ed è applicabile solo alla notificazione di atti che presentino carattere endoprocedimentale<sup>14</sup>.

La connotazione del ricorso interruttivo dei termini con il mero deposito ripropone la divergenza esistente in giurisprudenza circa i vizi della notificazione, dell'atto di appello in materia di lavoro. È noto che

---

<sup>10</sup> Cass. 26 luglio 1989, n. 3505, in *Foro it.*, 1990, I, p. 921; Cass. 26 febbraio 1988, n. 2050, in *Giust. civ. mass.*, 1988.

<sup>11</sup> GIANCOTTI, *Decorrenza del termine a proporre reclamo contro il provvedimento in camera di consiglio a partire dalla comunicazione (sia pure integrale con biglietto di cancelleria)*, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, p. 240.

<sup>12</sup> CIRULLI, *op. cit.*, p. 154.

<sup>13</sup> Per una prima rassegna cfr. BELLAGAMBA-CARITI, *I nuovi procedimenti cautelari*, p. 85 e ss.

<sup>14</sup> Trib. Salerno 8 aprile 1995 in BELLAGAMBA-CARITI, *op. cit.*, p. 87.

secondo un primo orientamento, il vizio derivante da nullità radicale o inesistenza giuridica oppure la omissione della notificazione può essere sanato o mediante la rinnovazione disposta dal giudice ai sensi dello art. 291 c.p.c. o mediante la costituzione dello appellato ma soltanto con effetto *ex nunc*, con la conseguenza che se l'appellato non si costituisce, o costituendosi eccepisce la invalidità, il giudice, qualora rilevi che, a causa di questa, l'atto di impugnazione non ha impedito il passaggio in giudicato della sentenza, definisce il giudizio con pronunzia di mero rito senza procedere alla rinnovazione dell'atto<sup>15</sup>. L'altro orientamento, partendo dalla dedotta premessa che il gravame si perfeziona col deposito del ricorso in cancelleria nei termini di legge ritiene che persino la inesistenza della notifica del ricorso e della fissazione della udienza, non possa determinare la inammissibilità della impugnazione, atteso che la notificazione è atto esterno e successivo al deposito. Cosicché ritiene detta giurisprudenza che, con riferimento all'art. 291 c.p.c. o anche solo allo art. 162, si debba ordinare la rinnovazione della notificazione i cui effetti varranno *ex tunc*<sup>16</sup>.

È chiaro che solo all'esito di un nuovo pronunciamento della Cassazione a Sezioni Unite si potrà avere una definizione della querelle. Con riferimento al reclamo cautelare si ritiene sommessamente che vada applicata la sanatoria *ex art. 291 c.p.c.* alle sole ipotesi di mera irritualità della notifica, nel mentre in presenza di omissione o inesistenza della notificazione, incidendo il vizio sulla necessaria *vocatio in ius*, considerato la insussistenza del giudicato e la perentorietà del termine *ex art. 669 terdecies*, la sanatoria potrà avvenire solo con effetto *ex nunc* con le conseguenze di cui al citato orientamento della S.C.

Il ricorso, secondo il modesto assunto dello scrivente, dovrebbe contenere gli elementi di cui allo art. 125 con riferimento allo art. 156, comma 2, c.p.c. e quindi individuare lo ufficio giudiziario adito, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni: in uno tutti quei requisiti idonei al raggiungimento dello scopo processuale cui tende la parte con la impugnativa. La omissione di tali elementi costituenti il *petitum* e

---

<sup>15</sup> Cfr. tra le altre: Cass. 9 marzo 1994, n. 2279 e 1° aprile 1994, n. 3182, in *Foro it.*, 1994, I, pp. 2096 e 2095.

<sup>16</sup> Cfr. tra le altre Cass. 3 marzo 1994, n. 2097, in *Giust. civ.*, 1994, I, p. 2231; Cass. 16 aprile 1994, n. 3624, in *Foro it.*, 1994, I, pp. 2096 e 2095.

la causa *petendi* del reclamo determina, quindi, la nullità dell'atto con la conseguenza che, ove la rinnovazione disposta dal giudice, ovvero la autonoma integrazione da parte del reclamante ecceda i termini di cui all'art. 739, comma 2, si determina inammissibilità del reclamo, anche in presenza della costituzione del reclamato, perché la eventuale sanatoria, in tale ipotesi, non potrebbe che decorrere *ex nunc* e non *ex tunc*.

Anche tale assunto non è comunque pacifico in dottrina ove tra l'altro si discute se la proposizione della impugnativa importi la devoluzione piena ed automatica al giudice superiore dell'intero oggetto della domanda cautelare e del giudizio che su di essa si è svolto in prima istanza<sup>17</sup>, ovvero se il giudizio di reclamo sia caratterizzato dal sistema accolto dalla attuale disciplina dell'appello secondo cui il giudice *ad quem* non potrebbe di ufficio riesaminare l'intera controversia cautelare, essendo vincolato, nella sua attività conoscitiva da un lato ai motivi di censura, dall'altro alla attività difensiva del reclamato alla cui inerzia (nel riproporre domande ed eccezioni assorbite) il collegio non potrebbe rimediare<sup>18</sup>.

Le tesi sono entrambe ben argomentate ma i pratici faranno buona norma della opportunità di riproporre le questioni di primo grado che vogliono siano decise dal giudice del reclamo, come faranno cosa giusta ad invocare i mutamenti delle circostanze intervenuti tra la pronuncia del provvedimento cautelare impugnato ed il reclamo, ben potendosi configurare a carico delle parti un vero e proprio onere di allegazione dei fatti sopravvenuti. Invero tali mutamenti, proprio perché intervenuti in tale ambito, potrebbero non essere ammissibili o comunque improduttivi rispetto ad una successiva istanza di revoca *ex art. 669 decies* in quanto come sostenuto da una illustre dottrina, è il giudice del riesame competente a conoscere e decidere su tali specifici fatti nuovi che potrebbero incidere sulla scelta del provvedimento destinato a sostituire quello del primo giudice<sup>19</sup>.

La legittimazione a proporre il reclamo compete alle parti del procedimento cautelare precisandosi che ben può verificarsi la ipotesi della reciproca (o ripartita) soccombenza che potrà dare luogo a due distinti reclami, ovvero, nei limiti di quanto a dirsi, ad un reclamo incidentale nell'ambito di quello principale. Non è abilitata in tal senso la parte che

---

<sup>17</sup> ARIETA, *op. cit.*, p. 2050.

<sup>18</sup> CIRULLI, *op. cit.*, p. 186.

<sup>19</sup> ARIETA, *op. cit.*, pp. 2051 e 2052.

in primo grado si sia limitata a spiegare intervento adesivo, nel mentre deve considerarsi ammissibile il reclamo proposto dal terzo che subisca direttamente una lesione dal provvedimento impugnato e che quindi faccia valere un suo autonomo diritto, nella considerazione di una applicazione analogica dello art. 344 c.p.c. che facoltizza lo intervento del terzo nel giudizio di appello nei limiti in cui il terzo (salvi gli autonomi strumenti che la legge gli consente) sarebbe legittimato a proporre la opposizione di cui all'art. 404 c.p.c.<sup>20</sup>.

A questo punto completezza di esposizione impone di considerare che la legge non prevede formalmente la possibilità del reclamo incidentale, né tempestivo, né tanto meno tardivo e cioè la facoltà che la parte non reclamante in via principale possa non solo resistere alla istanza di riesame ma chieda all'organo collegiale di pronunciarsi su capi diversi da quelli oggetto della impugnativa principale. La questione va riguardata alla luce dell'intervento della Corte costituzionale, essendosi ritenuto con riferimento al testo primigenio della norma, che non fosse consentito al giudice del reclamo un sindacato neppure parziale delle istanze rigettate dal giudice *a quo*. Successivamente, in presenza di un accoglimento parziale della domanda e della interposizione del reclamo da parte del resistente, la struttura sostanzialmente devolutiva dal rimedio impugnatorio esige che "attraverso un reclamo incidentale del ricorrente possa venire ristabilito in seconde cure l'intero oggetto del contendere cautelare e così lo spettro completo delle soluzioni sia consentito anche al giudice del reclamo"<sup>21</sup>.

Le posizioni della dottrina divergono circa la ammissibilità del reclamo incidentale tardivo sostenendosi, da una parte, che la ammissibilità del reclamo incidentale è sempre subordinata al rispetto dei termini per la proposizione del reclamo, sia per la diversità della fattispecie rispetto alla ipotesi della soccombenza parziale di merito, sia perché è da escludere che sia la notificazione dell'atto di reclamo a far risorgere l'interesse in capo alla parte non reclamante a censurare capi o parti del provvedimento che non sono stati oggetto di tempestiva istanza di riesame<sup>22</sup>. Vi è chi, invece, ha

---

<sup>20</sup> OLIVIERI, *op. cit.*, p. 724.

<sup>21</sup> CONSOLO, *Il reclamo cautelare e la parità delle armi ritrovate*, in *Giur. it.*, 1994, I, p. 410.

<sup>22</sup> ARIETA, *op. cit.*, p. 2054.

sostenuto che il reclamo incidentale possa essere sia tempestivo, se proposto nei dieci giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, sia tardivo, se spiegato successivamente, ma, in ogni caso da proporsi nella memoria di costituzione ovvero al più nel verbale da redigersi nella camera di consiglio<sup>23</sup>. Tale ultimo assunto non appare condivisibile oltre che per gli argomenti già svolti, in quanto tenderebbe ad ulteriormente dilatare i termini per la decisione, con violazione di quelle esigenze di celerità e concentrazione che la norma ha inteso salvaguardare.

Invero la proposizione di un reclamo incidentale tardivo non potrebbe non determinare il diritto ad adeguati termini difensivi del reclamante e la fissazione di altra udienza per la discussione del reclamo. Del resto la esigenza del reclamo incidentale presuppone una reciproca, parziale soccombenza, cosicché, nulla impedisce a ciascuna parte di promuovere autonomo rimedio salva la successiva riunione e l'unica decisione nel merito di entrambe le censure.

Il reclamo è una impugnativa a critica libera per cui possono essere dedotti sia *errores in procedendo*, sia *errores in iudicando*. Il giudice del riesame, dunque, potrà entrare nel merito della legittimità o anche della opportunità del provvedimento sia con riferimento al *fumus boni iuris* che all'eventuale *periculum in mora*. Né si sottrae a tale sindacato l'aspetto tecnico processuale del provvedimento nel senso che avanti al giudice del reclamo potranno anche dedursi le violazioni di norme procedurali, di carenza di motivazione e persino di incompetenza, con la ovvia conseguenza che devesi ritenere escluso il regolamento di competenza anche in relazione alla ordinanza con la quale il giudice adito dichiara la propria incompetenza<sup>24</sup>, anche se è onere dell'estensore evidenziare che in dottrina vi è serpeggiamento di dubbi prodomi di nuova querelle<sup>25</sup>. A tal proposito si può ben ritenere che ove il collegio accolga il reclamo contro la dichiarazione di incompetenza, dovrebbe decidere nel merito il ricorso cautelare non sembrando applicabile l'istituto della rimessione

---

<sup>23</sup> CIRULLI, *op. cit.*, p. 166.

<sup>24</sup> Cass. 21 ottobre 1994, n. 822 (ord.), in *Foro it.*, 1995, I, p. 158; Cass. 29 luglio 1995, n. 8373, in *Foro it.*, 1996, I, p. 51; Corte cost. 26 maggio 1995, n. 197, in *Foro it.*, 1996, I, p. 52.

<sup>25</sup> GRASSO, *Procedimento cautelare e regolamento di competenza*, in *Foro it.*, 1996, I, p. 53.

al primo giudice, stante la chiara scelta del legislatore che, tra reclamo rescindente e reclamo sostitutivo, ha optato per quest'ultimo, come del resto si rileva anche dalla ampia facoltà istruttoria concessa al collegio.

Il procedimento avanti al collegio è regolato dal disposto di cui agli artt. 737 e 738 c.p.c. e non propone particolari motivi di esame se non con riferimento al concetto di informazioni di cui all'art. 738, comma 2.

Il richiamo alle informazioni non è una novità nel nostro ordinamento ed è caratteristico di procedimenti o fasi di procedimenti caratterizzati da una cognizione, per intensità e grado, diversa da quella che normalmente ha luogo nel processo di ordinaria cognizione. Il richiamo alle informazioni inoltre non va confuso o assimilato con il potere di richiedere chiarimenti alle parti, pur possibile sul principio del libero interrogatorio, ed attiene all'area del principio dispositivo processuale, nel senso di sottrarre alle parti il potere monopolistico di indicazione e produzione del mezzo di prova. In altre parole, senza che ciò significhi arbitrio, vi è il riconoscimento al giudice di porre a base delle sue decisioni anche mezzi di prova diversi o difformi da quelli tipici regolati dal codice civile e di procedura civile<sup>26</sup>.

Ne consegue che avanti al Collegio non solo si potranno rinnovare gli atti di istruzione già disposti dal primo giudice, ma anche estendere la indagine sommaria a temi di indagine nuovi purché indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto. Insomma, pur nei limiti della sommarietà e della strumentalità, i poteri istruttori del collegio possono anche assumere carattere officioso, svincolati cioè dalle iniziative di parte: in uno disporre anche di ufficio qualunque mezzo istruttorio senza soggiacere a vincoli di forma e di termini ma garantendo il contraddittorio tra le parti<sup>27</sup>.

I mezzi istruttori dovranno essere assunti esclusivamente dal collegio non sembrando delegabili ad uno solo dei suoi membri, sia anche il relatore, e collegiale dovrà essere la intera trattazione del procedimento necessariamente preceduta dalla audizione delle parti, intese come procuratori e non personalmente.

All'esito sarà emessa la decisione con ordinanza non impugnabile con la quale si conferma, si modifica o si revoca il provvedimento impugnato, le cui problematiche però esulano da codesto modesto scritto.

---

<sup>26</sup> CAPPONI, *Le informazioni del giudizio civile*, in *Riv. dir. e proc. civ.*, 1990, p. 933.

<sup>27</sup> CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, p. 182.